



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Introduzione



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Introduzione

LA "PROTEZIONE CIVILE"

Il complesso delle strutture e delle attività messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dagli eventi calamitosi prende il nome di "Protezione Civile".

Con la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 il Paese ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

La particolarità della Protezione civile italiana

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche.

In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato (dal centro alla periferia, dai Ministri al più piccolo comune); anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di Volontariato. Le ragioni di questa scelta, che caratterizza la struttura della protezione civile italiana, si possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio.

Dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo, è in corso da anni un processo di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, attuando e sviluppando in forme adeguate alle esigenze di oggi gli orientamenti al regionalismo e alla valorizzazione delle istituzioni locali già presenti nella Carta costituzionale. La protezione civile non poteva essere estranea a questo processo, che spiega l'importanza crescente che stanno assumendo nella struttura del sistema nazionale della protezione civile le Regioni e le amministrazioni locali, l'aumento delle responsabilità e delle competenze loro affidate, l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento, la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai vari livelli.

Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Da allora la protezione civile è materia di legislazione concorrente, quindi, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizza le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile, e in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, le coordina, in accordo con i Governi regionali.

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile

Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà. Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte.

In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Gli uomini e le donne della Protezione Civile

Le risorse strategiche più importanti del sistema della protezione civile sono la qualità, la generosità, la professionalità, la disponibilità e la preparazione degli uomini che costituiscono il sistema, lo presidiano, lo potenziano e intervengono al verificarsi di calamità e disastri.

La protezione civile si avvale di tutti i Corpi organizzati dello Stato, a partire dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che per la sua specifica preparazione costituisce una componente indispensabile in ogni intervento. Grande affidabilità in tutte le emergenze assicurano le Forze dell'ordine, gli uomini delle Forze Armate, il personale del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ma è soprattutto sul Volontariato che sempre più la protezione civile italiana può fare affidamento. Dalle prime esperienze generose e disorganizzate di volontariato spontaneo, come gli "angeli del fango", intervenuti numerosi nell'alluvione di Firenze del 1966, si è avviato un percorso virtuoso che ha saputo incanalare la generosità e la solidarietà di tanti italiani nelle forme organizzative dell'associazionismo, oggi organizzato su base regionale, cresciuto in numero di volontari disponibili, in capacità operative, preparazione, competenza, esperienza e dotazione di mezzi tecnici e strumenti operativi.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO | Legislazione nazionale

L'articolo 117, III comma, della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato.

In materia di protezione civile il quadro normativo nazionale di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto della legge n. 225/1992, come modificata dalle leggi n. 401/2002 e n. 100/2012, nonché dal decreto legislativo n. 112/1998.

La legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, incardinato nel Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, segna un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione della protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo, nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. L'art. 3, infatti, considera attività di protezione civile "quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza" connessa ad eventi calamitosi. Grazie poi alle successive modifiche e integrazioni introdotte dalla recente legge n. 100/2012, a queste si aggiungono quelle dirette al contrasto dell'emergenza ed alla mitigazione del rischio.

Il Dipartimento costituisce il fulcro del servizio nazionale della protezione civile: ha compiti di promozione e coordinamento dell'intero sistema; di intervento diretto in caso di calamità nazionali; di definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile; di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni; di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la prevenzione dei rischi; di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze - indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose.

Più in generale, questa legge ha il merito di aver definito i rischi, suddividendoli in tre livelli non in base alla tipologia dell'evento ma all'intensità ed alle forze chiamate ad intervenire:

- intervento semplice, di tipo a): evento fronteggiabile da una singola istituzione, in via ordinaria, senza l'attivazione di circuiti d'altri soggetti;
- intervento complesso, di tipo b): evento o calamità di maggiore entità il quale richiede l'intervento di più soggetti in via ordinaria (Comune, Provincia, Protezione Civile, Prefettura)
- intervento straordinario, di tipo c): calamità naturale o catastrofe che richiede l'intervento di mezzi straordinari del Governo e dell'Agenzia di Protezione Civile. In questa ipotesi è dichiarato lo stato d'emergenza dal Governo sentita la Regione interessata.

Con la legge nazionale n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, per la prima volta sono stati previsti l'attuazione di una pianificazione d'emergenza, il coordinamento e gli indirizzi per le attività di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito del servizio di protezione civile.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

L'art. 2 definisce la tipologia degli eventi e gli ambiti di competenza:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o eventi o connessi con l'attività dell'uomo che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, definisce invece le funzioni e le attribuzioni in materia di Protezione Civile, devolvendo alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla Protezione Civile (art. 108), ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato (art. 107).

Conseguentemente, nel quadro di attribuzione delle funzioni di protezione civile, allo Stato compete la emanazione degli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e di prevenzione, in relazione alle varie ipotesi di rischio, nonché la predisposizione d'intesa con le Regioni e gli Enti territoriali interessati, dei piani di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c. della legge 225/1992.

Alle Regioni compete la predisposizione dei piani di previsione e prevenzione dei rischi, nonché la emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b della legge 225/1992.

Alle Province compete l'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché la predisposizione dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali.

Ai Comuni compete l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali, nonché la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza.

Per effetto delle dalle leggi n. 401/2002 e n. 100/2012, il Prefetto mantiene, in ambito provinciale, le competenze di cui all'art. 14 della L. 225/1992 e le estende, in caso di eventi di tipo b) o c), alla direzione unitaria dei servizi di emergenza, in coordinamento con il Presidente della Regione ed in raccordo con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.

In ogni caso, come richiamato dalla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n.35114, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 (serie generale) dell'8 ottobre 2002, le competenze Prefettizie e quelle degli Enti territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, si da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile e che "quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti Enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile".

Pertanto, al verificarsi di un evento calamitoso occorre assicurare il massimo di protezione agli interessi esposti al pericolo quali la vita e l'incolumità delle persone e la salvaguardia di beni e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona.

Le ulteriori, significative modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla legge n. 100/2012 sono sintetizzate nella seguente tabella. Tra tutte, si sottolineano quelle:

- all'art. 3 della legge n. 225/1992, che inverte l'onere dell'armonizzazione dei piani: da questa legge in poi, infatti, sono i piani ed i programmi territoriali a doversi coordinare con i piani di protezione civile, ribaltando la precedente impostazione;
- all'art. 15 della legge n. 225/1992, che, sottolineando il valore strategico della dimensione comunale, richiama alla verifica ed all'aggiornamento periodici dei piani comunali di protezione civile ed al dovere di trasmissione di copia degli stessi alla Regione, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ed alla Provincia.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Modifiche alla legge n. 225/1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (art. 1, comma 1, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Inserimento dell'art. 1-bis

Servizio Nazionale della Protezione Civile. È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista dall'art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da parte della normativa di settore successivamente emanata.

Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un "Ministro con portafoglio" o il "Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio" e non "un Ministro" (come previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modifiche all'art. 2

Eventi di tipo c). Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l'impiego dei mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza.

Modifiche all'art. 3

Attività di protezione civile. Accanto alle attività di "previsione e prevenzione dei rischi", "soccorso delle popolazioni" e "superamento dell'emergenza" vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio". Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Previsione. L'idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l'introduzione del concetto di "identificazione degli scenari di rischio probabili". Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette "dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi".

Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite "non strutturali", sono: l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.

Soccorso. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi "integrati e coordinati".

Superamento dell'emergenza. Non subisce modifiche la definizione di superamento dell'emergenza che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall'art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.

Piani e programmi territoriali. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.

Inserimento dell'art. 3-bis

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nelle sue componenti statale e regionale, viene inquadrato in modo organico nell'art. 3-bis che richiama i diversi provvedimenti che negli ultimi anni hanno disciplinato le attività di allertamento per fini di protezione civile, definendone compiti e responsabilità. In particolare, si evidenzia che il Sistema è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, che riguardano il preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi definiti dall'art. 2 della legge n. 225/1992. Finalità del sistema è allertare e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Il governo e la gestione del Sistema di allerta nazionale sono assicurati da:

- Dipartimento della Protezione Civile e Regioni, attraverso la Rete dei Centri funzionali;
- Servizio meteorologico nazionale distribuito - SMND, che deve essere realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, con i compiti che verranno stabiliti da un decreto del Presidente della Repubblica;
- Reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza;
- Presidi territoriali;



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

- Centri di competenza;
- Ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a queste reti.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, definirà i principi per individuare e far funzionare i Centri di competenza.

Sulla base dei livelli di rischio, ogni Regione determina le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale.

Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inserimento dell'art. 3-ter

Reti di monitoraggio e radiofrequenze. Per la gestione delle reti strumentali e di monitoraggio le Regioni sono esentate da alcuni pagamenti relativi alla concessione d'uso delle radiofrequenze. Le frequenze vengono individuate con un decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da adottare su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge. Lo schema di decreto verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni apporta le modifiche al decreto dovute agli aggiornamenti del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze o all'evoluzione normativa.

L'attuazione di quanto previsto da questo articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Modifiche all'art. 5

La legge n. 100/2012 modifica e integra in modo significativo l'art. 5 della legge n. 225/1992, sul quale era intervenuta prima la legge n. 10/2011, poi la sentenza n. 22 del 13-16 febbraio 2012 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies.

Dichiarazione dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche "nell'imminenza" e non solo "al verificarsi" di calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l'intesa.

Viene definita la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'emergenza, viene individuata anche "l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria" che coordina gli interventi conseguenti l'evento allo scadere dello stato di emergenza.

Ordinanze. Agli interventi si provvede anche con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dell'ordinamento giuridico.

Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. L'attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Prima, le ordinanze venivano emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. L'emanazione richiede l'acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate.

Le ordinanze dispongono relativamente a:

- servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per l'incolumità pubblica e privata;
- ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Le ordinanze vengono trasmesse per informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro con portafoglio delegato. Le ordinanze emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci. Una volta emanate vengono trasmesse anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari.

Realizzazione degli interventi e soggetti responsabili. Per attuare gli interventi previsti nelle ordinanze, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio Nazionale e ne coordina le attività impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti, scegliendo tra quanti sono ordinariamente competenti per i diversi ambiti di attività. Se il Capo Dipartimento si avvale di Commissari delegati, il provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità d'intervento. I Commissari delegati sono scelti tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Compensi. Non è previsto alcun compenso per il Capo Dipartimento della Protezione Civile e per i Commissari delegati nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Nel caso si tratti di altri soggetti, il compenso è commisurato alla durata dell'incarico, nel limite massimo del 70% del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione.

Subentro dell'amministrazione competente in ordinario. Vengono definiti i tempi e i modi per il subentro dell'amministrazione competente in ordinario. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato emergenziale, il Capo Dipartimento emana un'ordinanza, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi.

Questa ordinanza può anche contenere deroghe, per un massimo di sei mesi non prorogabili, per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi. Può essere inoltre individuato il soggetto dell'Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità speciale aperta per l'emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle ordinanze. Alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o all'Ente locale competente in ordinario, oppure, se si tratta di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Relazione annuale al Parlamento. Ogni anno il Governo riferisce al Parlamento sulle attività di protezione civile che riguardano le azioni di previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e pianificazione dell'emergenza, oltre che sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.

Rendicontazione. I rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali e quelli dei soggetti a cui viene intestata la contabilità speciale con l'ordinanza di subentro sono trasmessi, completi di documentazione giustificativa e di eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Commissioni parlamentari competenti e al Ministero dell'Interno. I rendiconti sono inoltre pubblicati sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile.

Imposta regionale. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può aumentare l'imposta regionale di ulteriori cinque centesimi per litro rispetto al massimo consentito.

Fondi statali. Alle spese necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza si provvede con risorse del Fondo nazionale di protezione civile, che deve essere annualmente finanziato. Le risorse vengono assegnate alle amministrazioni interessate con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso si utilizzi il Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo è reintegrato in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tramite la riduzione delle voci di spesa rimodulabili, indicate nell'elenco allegato alla legge stessa. Un decreto del Presidente del Consiglio individua l'ammontare delle riduzioni delle dotazioni finanziarie, le voci di spesa interessate e le modifiche degli obiettivi del Patto di stabilità interno, così da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere affinché entro 20 giorni le Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario esprimano il proprio parere.

In combinazione con questa riduzione delle voci di spesa, il Fondo di riserva per le spese impreviste è reintegrato, in tutto o in parte, con le entrate che derivano dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'eventuale aumento, di massimo cinque centesimi al litro, è stabilito in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Sospensione dei mutui. In caso di gravi difficoltà per il tessuto economico-sociale dei territori colpiti dall'emergenza, ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili resi inagibili dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi. Alla copertura di questi oneri si provvede con ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa.

Pagamento dei mutui. Il pagamento delle rate dei mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali che si sono verificate negli scorsi anni è effettuato non più dal Dipartimento della Protezione Civile ma direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Modifiche all'art. 14

Competenze del Prefetto. La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane, invece, sostanzialmente inalterata la formulazione del comma 3: il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l'esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della stessa legge.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Modifiche all'art. 15

Attribuzioni del sindaco. La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Piano di emergenza comunale. Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti.

Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Modifiche all'art. 20

Monitoraggio delle ordinanze di protezione civile. La legge 100/2012 sostituisce l'art. 20 della legge 225/1992 e stabilisce che entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa disposizione, si provveda a disciplinare un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle ordinanze di protezione civile e dei provvedimenti ad esse relativi e delle ispezioni. Questo sistema sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Unificata. L'attuazione della disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'entrata in vigore di questo DPCM sarà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 30 gennaio 1993 che disciplina le ispezioni sugli interventi di emergenza.

Modifiche alla legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012" (Art. 1, comma 1-bis, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Patto di stabilità. Nell'ambito di quanto già previsto, i nuovi commi introdotti stabiliscono che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalla Province in caso di eventi di tipo c) siano escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Queste spese devono però risultare effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi. La disposizione si attua nei limiti delle risorse rese disponibili con l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. (Inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 31 alla legge 12 novembre 2011, n. 183)

Modifiche alla legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" (Art. 1, comma 2, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Flotta aerea antincendio boschivo. La flotta aerea antincendio del Dipartimento della Protezione Civile è trasferita al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Per la definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento si rimanda ad un regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno. Preventivamente andranno individuate le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre restano validi i contratti vigenti relativi all'uso della flotta da parte del Dipartimento della Protezione Civile. (Modifiche all'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353)

Modifiche alla legge n. 10/2011 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (Art. 1, comma 3, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Controllo della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha sette giorni di tempo per esprimere il proprio parere sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione di ordinanze di protezione civile. Oltre questo termine, i provvedimenti si considerano efficaci. (Modifiche all'articolo 2, comma 2-septies, della dl n.225 del 29 dicembre 2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011)

Modifiche alla legge n. 26/2010 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile" (Art. 1, comma 4, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Livelli minimi organizzativi. È abrogata la disposizione che prevedeva l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del Sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. (abrogazione del comma 2, art. 15, del dl n.195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010)

Ulteriori disposizioni per il generale riordino della protezione civile (Art. 1-bis e art. 3 del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Piano regionale di protezione civile. Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, le Regioni possono approvare il Piano regionale di protezione civile, che individua criteri e modalità d'intervento in caso di emergenza, sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento, e un piano di prevenzione dei rischi. Il Piano può prevedere l'istituzione di un fondo regionale per realizzare gli interventi necessari a



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. (art. 1-bis)

Grandi eventi. La gestione dei grandi eventi, come sancito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non rientra più nelle competenze della protezione civile. Sono, tuttavia, confermate le disposizioni relative allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie a Milano 2012 (che si è svolto nel maggio scorso).

I Commissari delegati individuati per la realizzazione del Nuovo Auditorium Parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia possono protrarre di sei mesi la gestione operativa della contabilità speciale, solo per consentire i pagamenti relativi ad attività concluse o in via di completamento.

Le gestioni commissariali che operano all'entrata in vigore del decreto legge n. 59/2012 non possono essere prorogate, se non una volta sola ma comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile viene regolato il subentro dell'Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi. Questa ordinanza può anche contenere deroghe, per un massimo di sei mesi non prorogabili, per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi. Può essere inoltre individuato il soggetto dell'Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità speciale aperta per l'emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle ordinanze. Alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o all'Ente locale competente in ordinario, oppure, se si tratta di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

È istituita, inoltre, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi. Le informazioni relative agli appalti e ai soggetti affidatari sono pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. (art. 3, commi 1, 2 e 5-bis)

Emergenze insediamenti comunità nomadi. Con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo lo stato di emergenza connesso agli insediamenti di comunità nomadi nelle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto e per il quale erano stati nominati Commissari delegati i Prefetti dei rispettivi capoluoghi di regione.

La legge n. 100/2012 stabilisce che le somme messe a disposizione dei Commissari delegati con ordinanze di protezione civile per la gestione di tale emergenza non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza sono riassegnate al Ministero dell'Interno per il completamento degli interventi già programmati (art. 3, comma 3).

Termovalorizzatore di Acerra. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 355.550.240,84 euro, sono trasferite direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto. Per il 2012, sono ridotti di 138 milioni di euro i limiti di spesa previsti dal patto di stabilità della Regione Campania. (art. 3, commi 4, 4-bis e 5)

fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG34388

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO | Legislazione regionale

La Legge regionale 30 novembre 2000 n. 18 all'art. 11 ha stabilito che restano attribuite alla Regione tutte le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di protezione civile che richiedono l'esercizio unitario in sede regionale, con particolare riferimento agli ambiti ivi indicati.

Per quanto innanzi, la Regione Puglia ha avviato l'attività amministrativa finalizzata alla definizione delle linee guida in materia di pianificazione d'emergenza, condivise da tutti i soggetti istituzionali interessati.

Pertanto, con nota prot. n. 2174/PC in data 30 luglio 2004, il Presidente della Giunta Regionale ha proposto agli Enti ed alle Strutture tecniche interessate la bozza di un protocollo di intesa, con allegato documento tecnico di indirizzo, per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali, nel rispetto del complessivo assetto di responsabilità e competenze derivante dalla legislazione vigente, chiedendo, altresì, ai medesimi soggetti di formulare proposte di integrazione ed osservazioni.

GLI ATTORI E LE COMPETENZE | Organi a competenza provinciale

La Provincia

Le modifiche legislative hanno nel tempo delineato un ruolo sempre più attivo per gli enti locali e, dunque, anche per l'ente Provincia che ha visto finora aumentato il proprio ruolo. Questa maggiore attribuzione di competenze, anche in materia di protezione civile, può intanto essere fatta risalire alla legge 8 giugno 1990, n. 142 che ha affidato all'ente locale sia una funzione di "difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità" (art. 14) che, tra i compiti di programmazione, quello di predisporre e adottare il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) che, attraverso la determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, deve individuare le linee di intervento per la sistemazione "idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale" (art. 15).



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

La legge n. 225/92 ha poi precisato ruoli e competenze delle province, assegnando loro il compito di:

- rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati di interesse per la protezione civile;
- predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi;
- gestione del Comitato provinciale di Protezione civile.

Il decreto legislativo n. 112/98, nel riconfermare la attribuzioni in termini di programmazione ha posto in evidenza le seguenti attività:

- attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- predisposizione dei Piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello b) (ex art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Infine, nuove attribuzioni e competenze derivano alle province dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, la legge n. 353 dell'11 novembre 2000, secondo la quale alle province spetta attuare attività di previsione e prevenzione secondo attribuzioni stabilite dalle regioni anche, in assenza degli enti gestori, nelle aree naturali protette, con il supporto del Corpo Forestale dello Stato.

La legge regionale n. 18 del 30 novembre 2000 trae il suo fondamento giuridico dalle suddette leggi nazionali e definisce in particolare l'attribuzione di competenze e responsabilità per gli enti locali, assegnando alla Province:

- un ruolo più operativo attraverso il conferimento di funzioni e compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica e del piano di bacino (art. 6);
- funzioni di programmazione e di intervento attinenti la predisposizione, attuazione ed aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi; la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile; la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi; la attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo b); la attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi (art. 12);
- funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, mediante l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangi fuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici; i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo; le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature; gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili; i mezzi di trasporto necessari; i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego; la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di questa stessa legge; ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo (art. 16);
- compiti di organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, avvalendosi delle proprie strutture, del Corpo forestale dello Stato, delle organizzazioni di volontariato riconosciute, dei lavoratori socialmente utili previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti (art. 16).

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG)

Il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59") trasforma le Prefetture in Uffici Territoriali del Governo (art. 11) e conferisce al prefetto del capoluogo della regione funzioni di commissario del governo. Le prefetture sono dunque titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferiti ad altri uffici.

Ciò che ormai è stato recepito e costituisce un cardine nella concezione moderna della protezione civile, è comunque l'importanza di una gestione integrata dell'emergenza, priva di frammentazione decisionale e di sovrapposizioni funzionali, che permetta di fornire risposte tempestive ed adeguate per fronteggiare un evento calamitoso.

In questa logica, le indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione civile (Circolare 30 settembre 2002, n. 5114) conferivano al Prefetto un ruolo di "cerniera" tra le risorse in campo degli altri enti pubblici attivando, secondo quanto pianificato in sede locale, tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Con le modifiche recentemente apportate dalla legge n. 100/2012 alla legge n. 225/1992, al verificarsi di eventi di tipo b) e c), il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandosi con il Presidente della Regione oltre che in raccordo con i Sindaci dei comuni interessati; in seguito ad espressa deliberazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, opera quale delegato del Presidente del Consiglio, o di suo delegato, con potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza stesso e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 14).

Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, dispone in ordine:

- all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità;
- al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Il Sindaco

La riforma delle autonomie locali ha configurato il Comune quale ente a competenza generale, deputato alla cura di tutti gli interessi dei propri amministrati. Di conseguenza, in ambito di protezione civile, la legislazione gli affida un ruolo importante sia nella fase di previsione, di prevenzione e di gestione della situazione di emergenza.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Ciò significa che, indipendentemente dalla gravità dell'evento, al verificarsi dell'emergenza deve assumere il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale, provvedere con i mezzi disponibili agli interventi necessari.

Un ulteriore rafforzamento del ruolo del Sindaco è previsto dal decreto legislativo n. 112/1998, che conferisce ai comuni anche le funzioni relative all'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e alla predisposizione del piano comunale di protezione civile, precisando che l'ente deve dotarsi di una struttura comunale di protezione civile. In particolare al Sindaco sono assegnate le seguenti attività:

- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti da programmi e piani;
- adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- predisposizione del piano comunale (e/o intercomunale) di emergenza sulla base degli indirizzi provinciali e regionali;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione, da parte delle locali strutture di protezione civile, dei servizi urgenti;
- impiego del volontariato a livello comunale.

La legge n. 265 del 3 agosto 1999 ha inoltre trasferito, in via esclusiva, al Sindaco le competenze in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

La legge regionale n. 18/2000 infine, attribuisce ai comuni le seguenti funzioni:

- potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite alle Province, su cui enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi (art. 7);
- ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di tipo a), b) e c), in via esclusiva, compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie competenze comunali (art. 14);
- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dagli appositi programmi;
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste, alla cura della loro attuazione;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali (art. 14);
- di previsione e prevenzione del rischio di incendio, nel caso il Comune risulti affidatario di boschi e foreste regionali, mediante l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggiere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangi fuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici; i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo; le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature; gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili; i mezzi di trasporto necessari; i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego; la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di questa stessa legge; ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo (art. 16);

- compiti di organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, avvalendosi delle proprie strutture, del Corpo forestale dello Stato, delle organizzazioni di volontariato riconosciute, dei lavoratori socialmente utili previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti (art. 16).

Spetta al Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), della legge n. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:

- assume la direzione unitaria ed il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
- provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei lavoratori socialmente utili;
- informa immediatamente la Regione.

Il Volontariato

Prendendo atto delle difficoltà che comporta l'adempimento dei complessi compiti richiesti dall'attività di protezione civile, il quadro normativo vigente permette e consiglia agli enti locali di avvalersi della collaborazione di privati cittadini e, soprattutto, di utilizzare le risorse del volontariato nelle sue varie forme.

La legge n. 266/1991 definisce il volontariato come l'adesione spontanea e non retribuita di soggetti associati e singoli ad attività continuative o temporanee di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito delle iniziative di protezione civile. A tal fine, il Servizio Nazionale riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento (art. 18, legge n. 225/1992).

Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni nell'ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale, in materia ed in conformità al principio secondo cui tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

La legge regionale n. 18/2000 infine, riferendosi in particolare agli incendi boschivi, ribadisce infatti che, anche "allo scopo di evitare che l'incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale [...]. I compensi previsti dall'art. 7 della legge n. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - 115

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è l'ufficio operativo che agisce concretamente sul territorio effettuando gli interventi di soccorso ed operando i necessari controlli di prevenzione.

Per permettere interventi tempestivi sono stati creati i Distaccamenti, piccole caserme in cui sono presenti alcuni mezzi ed una o più squadre di soccorso. Il primo intervento viene effettuato dalla squadra del Distaccamento più vicino; in caso di necessità, altri mezzi ed uomini intervengono in aiuto dagli altri distaccamenti più vicini.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

L'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco è stato soppresso dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2002, che lo sostituisce con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco di Puglia e Basilicata, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Direzione svolge in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e difesa civile.

Inoltre, alla Direzione regionale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai Comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;
- pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico (anche in ambito aeroportuale), prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza, da espletarsi in sede periferica;
- coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede locale;
- pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale;
- pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale.

Le Forze dell'Ordine

Le forze dell'ordine coinvolte si distinguono per le seguenti competenze, comunque precisate per "rischio" nella Parte generale del presente Piano:

- Questura: coordina i servizi di ordine e sicurezza pubblica in caso di emergenza.
- Comando Provinciale dei Carabinieri (112): collabora all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ed espleta quelli di Polizia Militare. Cura, in particolare, i compiti informativi sull'evolversi della situazione, data la sua distribuzione capillare nel territorio della provincia.
- Comando Sezionale Polizia Stradale (113): concorre all'attuazione dei blocchi stradali nonché alla disciplina delle deviazioni del traffico, ad effettuare la scorta all'unità di soccorso e di evacuazione della popolazione, previa intesa con il Questore.
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza (117): attua i compiti inerenti allo specifico servizio di istituto, nonché di collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.
- Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato (1515): attua le attività di specifica competenza relativamente alla salvaguardia delle zone boschive e, in particolare, di aree e parchi protetti.

La Centrale Operativa - 118

La Centrale Operativa "118", con sede provinciale a Lecce, può far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria anche in caso di calamità (alluvioni, terremoti, esplosioni, incidenti aerei, ecc.) grazie ad un contatto diretto con altre forze operative.

Predisporre tutti i mezzi (personale medico ed attrezzature) necessari per concorrere alle esigenze del soccorso e provvede alla rilevazione in tempo reale dei posti letto nei reparti di emergenza degli ospedali territorialmente vicini, consentendo la destinazione finale dei pazienti a seconda della patologia e dalla gravità.

L'Azienda Sanitaria Locale - ASL

L'ASL di Lecce predisporre tutti i servizi (personale medico ed attrezzature) necessari per affrontare le esigenze del soccorso e coordina le attività mediche e di pronto soccorso da effettuarsi presso gli ospedali, che verranno individuati dal Servizio di Emergenza Sanitaria (118) al momento dell'evento.

Mantiene i contatti con la Croce Rossa, i luoghi di cura e di ricovero per ogni possibile collaborazione e propone alle autorità comunali i provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

La Croce Rossa Italiana (CRI) - Comitato Provinciale

Il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana concorre ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, collaborando con l'ASL e la Centrale Operativa "118".

Il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana ha sede a Lecce, ma sul territorio è attivo il Comitato locale di Casarano.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia

Il Dipartimento Provinciale (DAP) di Lecce cura la realizzazione delle analisi e dei rilievi necessari per stabilire l'entità e l'estensione dei danni derivanti da un evento (aria, suolo, acqua, alimenti). Può altresì mettere a disposizione i propri tecnici per svolgere funzioni di assistenza e consulenza, anche durante le fasi di emergenza.

GLI ATTORI E LE COMPETENZE | Organi a competenza non provinciale

Lo Stato

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con la legge n. 225/92, ha il compito di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazione di grave rischio.

La promozione ed il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un "Ministro con portafoglio" o il "Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio".

Il Dipartimento di Protezione Civile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il suo delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile per promuovere:

- l'esecuzione di periodiche esercitazioni, d'intesa con le regioni e gli enti locali,
- l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari di evento nazionali;
- l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, da effettuare in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 225/1992;
- l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.

Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del suo delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo.

Inoltre, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2001, al Dipartimento spettano le seguenti attività:

- organizzazione e coordinamento al proprio interno di tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
- supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonché del Comitato paritetico Stato - Regioni - Enti locali;
- cura delle attività concernenti il volontariato di protezione civile;
- cure delle relazioni con gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile e partecipazione attiva a progetti di collaborazione internazionale.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Il Dipartimento della Protezione Civile predispose, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ove non diversamente stabilito con deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, compete il potere di emanare ordinanze per intervenire anche in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e comunque nel rispetto dell'ordinamento giuridico.

L'emanazione richiede l'acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate. L'attuazione è curata dal Capo del Dipartimento stesso.

Le ordinanze dispongono relativamente a:

- servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per l'incolumità pubblica e privata;
- ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Vengono trasmesse per informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al suo delegato. Se emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, non richiedono il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci; dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono invece emanate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari.

Per attuare gli interventi previsti nelle ordinanze, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio Nazionale e ne coordina le attività impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti, scegliendo tra quanti sono ordinariamente competenti per i diversi ambiti di attività. Se il Capo Dipartimento si avvale di Commissari delegati, il provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità d'intervento. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

Consiglio nazionale della Protezione civile

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero da suo delegato, e determina i criteri di massima in ordine:

- ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- all'impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della protezione civile;
- alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal suo delegato ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, da un esperto in problemi di Protezione civile, da esperti in vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e, per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente e da un rappresentante del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

La Commissione è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. Fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi, naturali e antropici, ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti.

Comitato Operativo della Protezione Civile

E' presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; in particolare:



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

- esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti; valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate all'emergenza.

Il Comitato Operativo è composto da:

- tre rappresentanti del Dipartimento stesso;
- un rappresentante per ciascuna delle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992 non confluite nel Dipartimento e tenute a concorrere all'opera di soccorso;
- due rappresentanti designati dalle Regioni;
- un rappresentante del Comitato nazionale del Volontariato di Protezione civile.

Strutture operative nazionali del Servizio Nazionale

Le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale di protezione civile:

- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- le Forze armate;
- le Forze di polizia;
- il Corpo forestale dello Stato;
- i Servizi tecnici nazionali;
- i gruppi nazionali di ricerca scientifica;
- l'Istituto nazionale di geofisica e altre istituzioni di ricerca;
- la Croce rossa italiana;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- le organizzazioni di volontariato;
- il Corpo nazionale soccorso alpino - CSNA.

La Regione

La Regione svolge un ruolo di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare l'intervento degli enti pubblici competenti.

La funzione della protezione civile regionale è quella di difendere e salvaguardare il sistema ambientale anche attraverso una maggiore qualità dei servizi, la quantificazione della sua vulnerabilità, il potenziamento della capacità di governo, la predisposizione di progetti strategici e il completamento delle reti di monitoraggio, la predisposizione di piani finanziari di mitigazione e, infine, il concorso alla gestione dell'emergenza.

La legge n. 225/1992 ha attribuito alle regioni il ruolo di programmazione, di indirizzo e di partecipazione alla attività di protezione civile: in particolare ad esse è stato affidato il compito di provvedere alla predisposizione e all'attuazione del Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (in armonia con le indicazioni degli strumenti di pianificazione a livello nazionale) e, al tempo stesso, di partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile.

La recente modifica apportata poi dalla legge 100/2012 assegna altresì alle regioni la facoltà di avanzare richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza.

Il D.lgs. 112/1998 prevede il conferimento alle regioni delle seguenti attribuzioni:

- l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi di un evento calamitoso di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92 avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi del medesimo tipo;
- l'attuazione di interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
- lo spegnimento degli incendi boschivi;



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

- la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica con l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze da erogare;
- gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato.

Risulta quindi evidente un ruolo fondamentale delle regioni nell'attività di prevenzione e previsione, che si concretizza nell'espletamento delle seguenti attività:

- censimento, identificazione ed analisi territoriale dei rischi;
- definizione delle metodologie di valutazione previsionale delle diverse tipologie di rischio esistenti sul territorio sulla base anche della utilizzazione, ove disponibili, di modelli fisico-matematici predittivi;
- individuazione dei criteri di tollerabilità dei rischi (articolati per tipo di rischio);
- predisposizione della mappa di vulnerabilità del territorio nell'ambito della quale l'analisi previsionale è correlata con la situazione antropica del territorio stesso;
- indicazione delle misure preventive quali opere, lavori o misure organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo le conseguenze dannose dei rischi;
- definizione delle misure organizzative concernenti la vigilanza e il controllo sulle principali fonti di rischio;
- informazioni al pubblico sui rischi e sulle norme di comportamento da assumere in caso di eventi calamitosi;
- indicazione delle funzioni in ordine alle singole componenti territoriali e delle strutture al concorso;
- indicazione di massime delle risorse umane e finanziarie occorrenti e delle modalità per farvi fronte.

La legge regionale n. 18 del 30 novembre 2000, traendo fondamento giuridico dalle leggi nazionali, ribadisce che restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti, che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti (art. 4):

- concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
- attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
- pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
- redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica;
- redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
- redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
- ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
- tenuta del libro dei boschi da seme di cui all'articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
- sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
- gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3 della legge n. 142/1990, la Regione procede altresì all'accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento.

La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile, secondo i principi di sussidiarietà.

Per l'espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. Per l'esercizio delle altre funzioni di competenza statale, la Regione collabora altresì con le Prefetture per l'utilizzazione delle Forze dell'ordine (art. 10).

Restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, da coordinare con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;
- formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di tipo b);



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

- coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo b);
- coordinamento e organizzazione - d'intesa con il Servizio nazionale di protezione civile - delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità, occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, ad esso;
- coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
- promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;
- promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
- disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.

A supporto del sistema regionale di protezione civile, per fronteggiare le emergenze la Regione istituisce:

Il Centro Operativo regionale (COR)

Istituito presso la Struttura Regionale di Protezione Civile, il Centro Operativo Regionale è dotato di una Sala operativa e, in caso di eventi di particolare gravità, da staff tecnici costituiti in emergenza, integrati da eventuali Commissioni regionali grandi rischi.

Il COR presidia le funzioni ed i compiti della Regione in materia di preparazione, previsione, allertamento, sorveglianza e gestione di situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla salvaguardia dei cittadini, dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale. Ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere decisioni di natura tecnica e di supportare il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, per il governo delle emergenze.

In caso di evento di tipo c) o di particolare severità, su disposizione del Responsabile della Struttura Regionale di Protezione Civile, la sala operativa, integrata progressivamente da personale interno o esterno alla Struttura, sulla base di uno schema organizzativo predefinito, si organizza, in riferimento al metodo Augustus, per funzioni di supporto, anche accorpate.

L'ANAS

Il Compartimento di Viabilità per la Puglia - ANAS (Ufficio distaccato di Lecce) provvede al ripristino della viabilità e concorre, in collaborazione con le forze dell'ordine, alle operazioni di gestione delle strade di propria competenza.

I competenti organi dell'ANAS, in caso di emergenza, devono:

- concorrere, in collaborazione con le forze dell'ordine, alle eventuali operazioni di chiusura dei collegamenti viari di propria competenza;
- attuare le misure di competenza attivando le squadre di emergenza ed i mezzi a disposizione;
- garantire la transitabilità della sede stradale e la visibilità dei segnali;
- provvedere all'informazione degli utenti a mezzo di pannelli luminosi e/o cartelli manuali, ove occorra.

Le Forze Armate

Le Forze armate assicurano il concorso dei reparti militari presenti sul territorio, interloquendo con la Prefettura e gli Organismi civili a livello locale.

La normativa in vigore prevede che l'Esercito possa essere chiamato a intervenire con obiettivi di:

- soccorso alla vita umana;
- salvaguardia delle libere istituzioni per esigenze di ordine pubblico, previo coinvolgimento dei massimi vertici politici;
- pubblica utilità;
- pubbliche calamità.



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

IL RISCHIO

Correlato ad un evento calamitoso, il rischio (R) si può riassumere nella seguente espressione di Varnes:

$$R = P \times E \times V$$

La **pericolosità** (P) è definita come la probabilità di accadimento di un evento calamitoso - cioè una singola manifestazione del fenomeno temuto - in una data area ed in un dato intervallo di tempo. Le parti di territorio interessate da un evento costituiscono le aree vulnerabili; gli enti che insistono su queste aree e che potrebbero subire danni in conseguenza dell'evento sono definiti gli elementi a rischio e, secondo il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sono costituiti da:

- popolazione;
- agglomerati urbani;
- infrastrutture a rete e vie di comunicazione;
- aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie;
- patrimonio ambientale e beni culturali d'interesse rilevante.

Il valore degli elementi a rischio, in termini monetari o di numero o quantità di unità esposte, è chiamato **esposizione** (E), che corrisponde quindi al danno che deriverebbe dalla perdita completa dell'elemento a rischio, a seguito di un evento calamitoso. Durante un evento ciascun elemento a rischio può riportare un certo grado di danno, in base alla propria capacità di sopportare le sollecitazioni derivanti dall'evento stesso.

La **vulnerabilità** (V) esprime il grado di perdita di un certo elemento o gruppo di elementi a rischio, derivanti dal verificarsi di un dato evento calamitoso.

Nel caso in cui l'elemento a rischio, in un'ottica di Protezione Civile, sia rappresentato dalla **vita umana**, la vulnerabilità può essere espressa dalla probabilità che, dato il verificarsi dell'evento calamitoso, si possano registrare morti, feriti o persone senz'attecchimento; essa è pertanto direttamente proporzionale alla densità di popolazione di una zona esposta a rischio.

Nel caso in cui l'elemento a rischio sia costituito da un **bene** immobile o dal quadro delle attività economiche ad esso associate, la vulnerabilità esprime la percentuale del valore economico che può essere pregiudicata dal verificarsi di un determinato fenomeno calamitoso e la capacità residua di un singolo edificio e del sistema territoriale nel suo complesso a svolgere ed assicurare le funzioni preposte.

La vulnerabilità degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso. In linea teorica, ad ogni elemento a rischio competono, in funzione della tipologia di rischio e delle caratteristiche dell'evento, valori diversi di E e V.

Ad esempio, durante un'inondazione (rischio idraulico), a seconda dell'intensità dell'evento, può variare la superficie inondata e quindi l'effetto sulle persone e sui beni presenti.

Si definisce **danno potenziale** (D) l'entità effettiva delle perdite per un determinato elemento o bene nel caso del verificarsi dell'evento calamitoso. Il danno potenziale è quindi funzione sia dell'esposizione che della vulnerabilità dell'elemento a rischio (E x V).


Il **rischio totale** (R), corrispondendo al numero atteso di perdite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche e sociali in conseguenza di un particolare evento calamitoso, è dunque funzione di pericolosità, esposizione e vulnerabilità.

In quanto conseguenza di fenomeni potenzialmente dannosi, il rischio è distinto poi in base al tipo di fenomeno che si può manifestare, secondo il seguente schema:



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE



Per ogni tipo di rischio, cambiano i fenomeni che lo determinano e - a seconda di dove questi si manifestano - le conseguenze attese.

I **rischi naturali** sono spesso rischi difficilmente prevedibili, nel senso che non esistono in tutti i casi indicatori facilmente osservabili che aiutino a formulare la previsione. Tuttavia uno studio più approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di studio degli eventi possono ridurre le conseguenze, diminuendo i rischi per l'ambiente e per la popolazione.

I **rischi antropici**, al contrario, sono conseguenza di uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali, della crescente espansione degli insediamenti urbani ed industriali, delle alterazioni all'ambiente fisico ed al territorio.

L'analisi di rischio, sviluppata secondo l'espressione sintetica sopra riportata ma calata su situazioni concrete, consente comunque di costruire scenari di rischio e quindi di predisporre misure di prevenzione e piani d'intervento; il criterio di analisi, comune a tutte le situazioni considerate, consente di conoscere quelle più a rischio e stabilire la priorità delle azioni di protezione civile.

L'elenco dei **rischi naturali** e **antropici** trattati per il territorio della Provincia di Lecce è il seguente:

Rischi naturali	Rischi antropici
Rischio meteo-idrogeologico Rischio idrogeologico Temporali e fulmini Rovesci, piogge e grandine Frane Neve e gelo Subsidenze e sprofondamenti Nebbia Tornado, venti e mareggiate Erosioni costiere Ondate di calore Crisi idriche	Rischio incendi boschivi Rischio sanitario Rischio nucleare Incidente durante il trasporto di materie radioattive e fissili Sorgenti orfane radioattive Rischio chimico-industriale Industrie a rischio di incidente rilevante Incidente nelle attività di recupero e bonifica di residuo bellico Inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Rischio sismico Rischio terremoti Rischio maremoti	Rischio viabilità Neve, ghiaccio e intensi flussi veicolari Vigilanza a mare
---	---

Per un'analisi di dettaglio delle tipologie di rischio sopra elencate pertinenti il territorio della Provincia di Lecce si rimanda al "Programma di previsione e prevenzione di Protezione civile provinciale" ed alla parte generale del presente piano.

I LIVELLI DI RISCHIO

L'articolo 2 della legge n. 225/1992 modificato dalla legge n. 100/2012, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza. La classificazione non avviene in base alla tipologia dell'evento calamitoso, ma all'intensità ed all'estensione del fenomeno e distingue in:

eventi di livello a)

"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria" (art. 2, comma 1, lettera a).

In questo caso, l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune ed il Sindaco coordina le operazioni, in quanto capo dell'amministrazione ed autorità comunale di protezione civile insieme.

eventi di livello b)

"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria" (art. 2, comma 1, lettera b).

Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali.

È pertanto necessaria una gestione coordinata degli interventi di emergenza e soccorso a livello provinciale, per permettere l'adeguato apporto di uomini, mezzi e organizzazione.

La Direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale è assunta dal Prefetto, in coordinamento con il Presidente della Regione.

eventi di livello c)

"Calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". (art. 2, comma 1, lettera c).

La Direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale è assunta dal Prefetto che, in seguito a dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio o del suo delegato, con poteri di ordinanza. A stato d'emergenza non deliberato invece, l'esercizio del potere d'ordinanza resta riservato al Capo del Dipartimento della Protezione civile.

In particolare, tale modello prevede che le attività previste per fronteggiare gli eventi di tipo a) siano attuate a livello comunale da ogni singolo comune o, a livello intercomunale, da eventuali consorzi e associazioni tra comuni. Le attività previste per fronteggiare invece gli eventi di tipo b), siano attuate quando risultano coinvolte due o più province, anche con il concorso di tutti gli enti locali di cui sopra, a livello provinciale o a livello regionale.

Per espletare queste attività, la Provincia, dopo un percorso condiviso con la Prefettura - UTG ed i Sindaci dei comuni del territorio, ha previsto l'organizzazione del territorio in n. 8 **Centri Operativi Misti (COM)** ovvero aggregazioni di comuni che hanno la funzione di gestire l'emergenza in modo congiunto (con una maggiore dotazione di mezzi, attrezzature e uomini rispetto alle singole amministrazioni locali), con il supporto della Provincia ed il coordinamento sul posto della Prefettura.

Quando, a livello comunale o intercomunale, l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione, già al momento dello stato di preallarme o allarme, il Prefetto attiva i COM delle aree interessate dall'evento stesso e manda a coordinarli un proprio delegato.

La costituzione dei COM è dunque improntata alla necessità di organizzare i soccorsi in modo capillare sul territorio interessato da un evento, in modo da recepire immediatamente le diverse esigenze locali e garantire un efficace coordinamento degli interventi di risposta. Assicurerà un



Provincia di Lecce

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

tempestivo servizio informativo, facente capo, per il tramite del **Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)**, direttamente al Prefetto ed agirà nell'ambito territoriale di competenza a contatto con l'evento e le necessità insorgenti.

COM 1 – LECCE (11 Comuni)

Lecce, Arnesano, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama.

COM 2 – CAMPI SALENTINA (12 Comuni)

Campi salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Novoli, Porto Cesareo, Squinzano, Salice salentino, Surbo, Trepuzzi, Veglie.

COM 3 – NARDÒ (08 Comuni)

Nardò, Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour.

COM 4 – CALIMERA (09 Comuni)

Calimera, Carpignano salentino, Martano, Martignano, Melendugno, Soleto, Sternatia, Vernole, Zollino.

COM 5 – GALLIPOLI (14 Comuni)

Gallipoli, Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Martino, Melissano, Parabita, Racale, Sannicola, Taurisano, Taviano, Tuglie, Ugento.

COM 6 – MAGLIE (14 Comuni)

Maglie, Botrugno, Castrignano dei greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Melpignano, Muro leccese, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, Scorrano, Supersano, Surano.

COM 7 – OTRANTO (11 Comuni)

Otranto, Bagnolo, Cannole, Castro, Giurdignano, Minervino di Lecce, Ortelle, Palmariaggi, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Uggiano la Chiesa.

COM 8 – TRICASE (18 Comuni)

Tricase, Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, Spongano, Tiggiano.

Va osservato come queste indicazioni rappresentino una classificazione a grandi linee, volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne l'approccio e la gestione.

Nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal livello a) a quello b) ed infine al livello c) con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che, verificandosi direttamente un evento di tipo c), si debbano al contrario coinvolgere le strutture di livello inferiore.

L'organizzazione per livelli, si basa un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di livello a) saranno sempre chiamate ad intervenire in quanto le più prossime al luogo del disagio o del danno prodottosi.

La prima struttura ad essere attivata è il **Centro Operativo Comunale (COC)**, la cui organizzazione è disciplinata dal *Piano di emergenza* di cui ogni Comune è tenuto a dotarsi. Il COC resterà operativo per tutta la durata dell'evento, indipendentemente dalla sua evoluzione.

Nel momento in cui l'evento non si riveli più gestibile dalle forze comunali ed evolva verso i livelli superiore di tipo b) e c), la Prefettura attiverà le strutture operative dei Centri Operativi Misti (COM) ed assumerà la direzione delle operazioni di soccorso.

Ulteriori dettagli sono presenti alla sezione *Modello di intervento* del presente piano.